

N. R.G. 2015/112



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Giudice dott. Enza Foti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/11/2015 con termine alla parte ricorrente di giorni 45 per note conclusive ed ulteriore termine agli intervenuti di giorni 45 per repliche;

nel procedimento tra

SGATTONI ANNA MARIA, ALESSANDRI ALDO, in proprio ed in qualità di procuratore speciale di ALESSANDRI LUIGINA, CUCCU' LICIA, LEONI GIULIA, LUCIANI ALBERTO, LUCIANI BRUNO, MARUSSI FIORETTA, SPINOZZI BARBARA, SPINOZZI IVONNE, SPINOZZI MIRELLA, SPINOZZI OSVALDO, SPINOZZI ROSSELLA, TRAVAGLINI DANIELE, TRAVAGLINI ELISABETTA, VIBI MANUELA, VIBI RICCARDO CLAUDIO rappresentati e difesi dagli avv.ti OLIVIERI LUCIO ed OLIVIERI ANDREA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA DEL TIZIANO, 13 di SAN BENEDETTO DEL TRONTO giusta procura in atti;

RICORRENTI

contro

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

CONVENUTA CONTUMACE

e contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA presso la quale è elettivamente domiciliato, *ope legis*;

TERZO INTERVENUTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

Con ricorso ritualmente notificato alla Repubblica Federale della Germania, gli odierni ricorrenti, chiedevano all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità della resistente, in qualità di "*ente succeduto al Terzo Reich*" per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di Sgattoni Guido, Spinozzi Neutro, Vulpiani Mariano e Alessandri Bruno nell'anno 1944 nella provincia ascolana; chiedevano di accertare che tali fatti, qualificati in ricorso come *crimini contro l'umanità* avvennero "*per decisione ed ad iniziativa degli organi statuali*



rappresentativi del Terzo Reich e a opera e/o con il concorso di militari dell'esercito tedesco" e, conseguentemente, condannare la stessa "e occorrendo, in solido, il Ministero delle Finanze e il Ministero degli esteri di detta Repubblica in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore a risarcire in favore dei ricorrenti, nella qualità espressa, tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali compreso il danno esistenziale cagionati da quei crimini e da quei fatti" oltre interessi e rivalutazione come per legge, vinte le spese di lite.

In particolare agivano:

a) *Sgattoni Anna Maria*, in qualità di figlia di Sgattoni Guido *"nonché erede di Marzetti Maria, moglie ed erede di Sgattoni Guido e madre della ricorrente nonché erede e successore di Sgattoni Nazzareno, padre di Guido"*.

Spiegava, la stessa che il giorno 8 gennaio 1944, in San Benedetto del Tronto, due soldati tedeschi, dopo aver perquisito la casa ove abitavano Sgattoni Nazzareno, il nonno, con i suoi due figli, Giuseppe e Guido - rispettivamente zio e padre della ricorrente - e dopo averli obbligati a consegnare loro del cibo, *"cominciavano a malmendarli con corpi contundenti (un pezzo di legno, un catenaccio della porta e dei mattoni) al punto che i poveri malcapitati cercarono di scappare chi da una parte chi dall'altra"* (pag. 3 ricorso introduttivo). Tuttavia, uno dei soldati raggiungeva Sgattoni Guido e, colpendolo ripetutamente con un catenaccio alla testa, lo uccideva.

b) *Spinozzi Mirella*, in qualità di figlia ed erede di Spinozzi Rivo, fratello di Spinozzi Neutro; *Marussi Fioretta*, moglie ed erede di Spinozzi Rivo, fratello di Spinozzi Neutro; *Spinozzi Rossella*, *Spinozzi Osvaldo*, *Spinozzi Barbara* in qualità di figli di Spinozzi Daniele, figlio di Spinozzi Rivo, fratello di Spinozzi Neutro ed anche in qualità di eredi di Pompei Maria, moglie di Spinozzi Daniele; *Spinozzi Ivonne*, figlia di Spinozzi Osvaldo, fratello di Spinozzi Neutro nonché figlia di Scrobogna Nella, moglie di Spinozzi Osvaldo; *Leoni Giulia* figlia ed erede di Spinozzi Ines, sorella di Spinozzi Neutro; *Travaglini Elisabetta* e *Travaglini Daniele*, figli ed eredi di Spinozzi Zeffira, sorella di Spinozzi Neutro; e tutti anche nella qualità di eredi e successori di Spinozzi Daniele, padre di Spinozzi Neutro, Spinozzi Osvaldo, Spinozzi Ines, Spinozzi Zeffira e Spinozzi Rivo.

I predetti ricorrenti narravano che il giorno 13 giugno 1944 nel territorio di San Benedetto del Tronto, contrada Madonna della Pietà, Spinozzi Neutro, mentre cercava di convincere due soldati tedeschi a restituire una bicicletta ad una donna, veniva attinto da una raffica di mitra, sparata da altri soldati tedeschi sopraggiunti in quel frangente e decedeva.

c) *Cuccù Licia*, moglie ed erede di Vulpiani Teodoro, figlio di Vulpiani Mariano, erede di De Angelis Giovanna moglie ed erede di Vulpiani Mariano nonché quale erede e successore di Lardani Teresa, madre di Vulpiani Mariano.



Spiegava la stessa che il 16 marzo 1944 alcuni soldati tedeschi arrestavano Vulpiani Mariano poiché sospettato di favoreggiamento ai partigiani ed accusato di aver nascosto armi e munizioni. Il Vulpiani, dapprima portato presso il Comando tedesco di Acquaviva a svolgere lavori obbligatori, non faceva più ritorno e, con sentenza del 20.3.1961 ne veniva dichiarata la morte, avvenuta presuntivamente il 19.3.1944.

d) *Alessandri Aldo*, fratello di *Alessandri Bruno* nonché erede di *Alessandri Gabriele* e *Pignotti Francesca*, genitori di *Alessandri Bruno* ed erede altresì di *Alessandri Mario*, fratello di *Alessandri Bruno*, in proprio e quale procuratore speciale di *Alessandri Luigina*, sorella di *Alessandri Bruno* nonché erede di *Alessandri Gabriele* e *Pignotti Francesca*, genitori di *Alessandri Bruno* ed erede altresì di *Alessandri Mario*, fratello di *Alessandri Bruno*; *Luciani Alberto*, *Luciani Bruno*, figli di *Alessandri Duilia*, sorella di *Alessandri Bruno*; *Vibi Manuela*, *Vibi Riccardo Claudio*, eredi di *Luciani Rita*, questa, a propria volta erede, unitamente a *Luciani Alberto* e *Luciani Bruno* di *Alessandri Duilia*, sorella di *Alessandri Bruno*.

Anche i richiamati ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, raccontavano che il 21 maggio 1944 mentre *Alessandri Bruno* fuggiva, poiché inseguito da alcuni militari, veniva colpito dai colpi sparati da un fucile mitragliatore, a mano di un gruppo di militari tedeschi, sopraggiunti su un autocarro, che lo ferivano mortalmente tantochè decedeva, dopo essere stato portato all'ospedale di Ripatransone, il 22 maggio del 1944.

La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, facendo pervenire all'intestato ufficio – per mezzo della propria Ambasciata - una nota verbale n. 95/2015 nella quale sottolineava che *“il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.4.1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperi). Anche per tale motivo non possono essere notificati”*. Nella stessa nota evidenziava altresì che, alla luce della decisione della Corte di Giustizia del 3.2.2012, la chiamata in giudizio di uno Stato Sovrano costituiva violazione del diritto internazionale cosicché *“l'ammissione di nuovi ricorsi contro la Repubblica Federale di Germania basati su violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale nonché l'adozione di misure di esecuzione forzata derivanti da sentenze italiane o straniere nel quadro di tali procedimenti rappresenterebbero una nuova violazione dell'immunità giurisdizionale di cui gode la Repubblica Federale di Germania”*. Invitava, pertanto, il Governo Italiano a tutelare, nei modi opportuni, l'immunità di cui gode la Repubblica Federale di Germania avanti allo scrivente giudice.



A seguito dell'udienza di comparizione, veniva dichiarata la contumacia della Repubblica Federale di Germania e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori mezzi istruttori, veniva fissata l'udienza di discussione.

Nelle more si costituiva il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso notificato nelle forme del rito sommario di cognizione; eccepiva altresì la prescrizione dei diritti fatti valere dai ricorrenti, contestando la qualificazione ai fatti data dai convenuti quali *crimini di guerra o contro l'umanità*; eccepiva inoltre la decadenza/inammissibilità del diritto al risarcimento/indennizzo sulla base sia dell'Accordo di Bonn del 2.6.1961, così come ratificato e reso esecutivo in Italia, sia dell'Accordo Italo-Tedesco del 6.2.1961, avendo l'Italia rinunciato a qualunque pretesa risarcitoria per fatti analoghi a quelli di cui oggi si chiede il risarcimento.

All'udienza di discussione del 6 novembre 2015 i ricorrenti eccepivano il difetto di legittimazione passiva del Ministero all'intervento chiedendo che ne venisse dichiarata l'inammissibilità.

Alla medesima udienza le parti ricorrenti precisavano le proprie richieste in merito al *quantum* del risarcimento richiesto da ciascuno di loro, chiarendo altresì che il risarcimento *de qua* veniva fatto valere in giudizio dai prossimi congiunti – e per taluni di essi dai propri eredi - *iure proprio* e non *iure hereditatis*.

Su richiesta delle parti, venivano concessi giorni 45 per note ed ulteriori giorni 45 per repliche.

Preliminarmente è doveroso ribadire che l'art. 702 bis c.p.c. trova sicuramente applicazione nel caso che ci occupa. Come noto, infatti, il procedimento sommario di cognizione è un procedimento a cognizione piena, ma con struttura semplificata; il requisito della sommarietà, infatti, riguarda lo svolgimento del processo e la forma della decisione ma non il contenuto dell'accertamento posto alla base della decisione. Ed infatti, la verifica che *alla prima udienza* il giudice è tenuto a compiere al fine di valutare l'ammissibilità del rito riguarda il grado di complessità dell'istruttoria da effettuare sulla base delle difese assunte dalle parti e non l'oggetto della domanda, ossia la complessità delle questioni giuridiche trattate. Campo d'elezione di tale procedimento sono infatti i casi in cui le questioni poste dalle parti sono definibili allo stato degli atti ossia quando si manifesta prevalente la risoluzione di problematiche di diritto sollevate dalle stesse ovvero quando la prova preconstituita documentale assume una valenza assorbente.

Requisiti tutti che ricorrono nel caso che ci occupa.

Al riguardo, non è fuor d'opera sottolineare come la presente causa sia contumaciale dal momento che la parte resistente, come detto, non ha ritenuto di doversi costituire. Nulla ha mutato, ai fini delle questioni poste all'attenzione dello scrivente giudice, il successivo intervento del Ministero



degli Affari Esteri non avendo – e non potendo, per quanto si dirà – tale intervento né ampliare il *thema decidendum* né introdurre richieste di nuovi mezzi di prova.

Alla luce di ciò, pertanto, ritiene questo giudice correttamente instaurata la presente controversia.

In particolare, il Ministero degli Affari Esteri è intervenuto nel processo successivamente alla prima udienza con la conseguenza che, così come previsto dall'art. 702 bis c.p.c., lo stesso deve dichiararsi decaduto dal formulare eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Ed infatti, se è vero che il terzo può intervenire anche nel rito sommario di cognizione fintantoché la causa non sia stata trattenuta in decisione, è altrettanto vero che tale intervento soggiace alla scure delle decadenze applicabili alla parte resistente.

Da ciò deriva che andrà, in tale sede, dichiarata inammissibile, poiché tardiva, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'intervenuto. E ciò dovrà farsi indipendentemente dal vaglio dell'interesse in capo al Ministero degli Affari Esteri italiano a sollevare la predetta eccezione ed indipendentemente dal merito – pure dubbio – della stessa.

Come sopra accennato, le parti ricorrenti hanno infatti eccepito l'inammissibilità dell'intervento del Ministero italiano.

Tale eccezione non può essere accolta.

Come noto, l'interventore è quel soggetto che, pur formalmente estraneo alla lite insorta tra altri, è nondimeno portatore di un interesse sostanziale all'esito della stessa, in quanto la decisione finale è suscettibile di incidere in vario modo sulle posizioni soggettive di cui è titolare.

Nel caso che ci occupa è indubitabile l'interesse del Ministero italiano all'esito della presente controversia sotto molteplici profili.

Ed invero, senza anticipare problematiche che saranno partitamente esaminate nel prosieguo della presente pronuncia, basti al momento precisare come l'eventuale accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti potrebbero comportare delle conseguenze, anche politiche ed economiche, in capo allo Stato italiano e ciò anche in relazione alla decisione della Corte di Giustizia richiamata dalla stessa Germania nella sua nota, che meglio andremo ad analizzare.

Non può inoltre sottacersi la circostanza per cui – in un ottica di collaborazione tra Stati sovrani – la stessa Repubblica Federale di Germania, con la propria nota agli atti del presente procedimento, ha invocato l'intervento del Governo della Repubblica Italiana al fine di garantire la posizione assunta dalla RFG nella presente controversia.

Ciò posto, anticipando le conclusioni che si andranno specificamente a motivare, ritiene questo giudice di avere giurisdizione a decidere in merito alle azioni risarcitorie per i danni da crimini di guerra o contro l'umanità commessi nello Stato italiano *iure imperii* dai soldati del Terzo Reich e, per esso, in qualità di successore a titolo universale, dalla Repubblica Federale di Germania.



Questo giudice non ignora il vivace dibattito, anche internazionale, sorto in materia.

Sul punto, già nel 2004 le SSUU della Corte Suprema di Cassazione (Cass. S.U. n. 5044/2004, sent. Ferrini) si erano pronunciate nel senso che, l'immunità dalla giurisdizione – civile - degli Stati esteri, riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, non ha carattere assoluto ma può trovare un limite ove le condotte siano tali da configurare crimini internazionali - quali i crimini di guerra o crimini contro l'umanità -, anche quando lo Stato operi nell'esercizio della sua sovranità - *iure imperii* -.

Tale orientamento, cristallizzato nella predetta pronuncia – ma già seguito da numerosi Corti di merito italiane - è stato tuttavia censurato dalla decisione della CIG del 3 febbraio 2012 che ha affermato che la tutela giurisdizionale dei diritti, anche fondamentali, dei cittadini di uno Stato per illeciti commessi da un altro Governo deve arrestarsi di fronte al principio di eguaglianza sovrana degli Stati. Pertanto, il principio di immunità giurisdizionale degli Stati – principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto – comporta, in base al ragionamento seguito dalla Corte Internazionale - la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana – e per essa dei suoi giudici - nei confronti della Repubblica Federale di Germania nei giudizi civili volti all'accertamento e condanna al risarcimento del danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità contro cittadini italiani.

La Corte dell'Aja ha così condannato l'Italia per violazione della norma internazionale sull'immunità giurisdizionale dello Stato estero, disponendo che *“la Repubblica Italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci ”*.

Al fronte di tale inequivocabile *dictum*, il legislatore italiano, al fine di adempiere agli obblighi internazionali, nonché di adeguarsi alle decisioni della CIG (ex art. 94 Statuto ONU recepito in Italia dall'art. 1 l. 17 agosto 1957 n. 848), immediatamente dopo la suddetta pronuncia, ha scritto la legge n. 5/2013 con la quale, in primo luogo, l'Italia ha aderito alla Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, prevedendo espressamente all'art. 3 che *“quando la Corte Internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio ed anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione (), il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della C.I.G. di cui*



al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile”.

A seguito di tale mutato quadro giurisprudenziale e normativo la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 490 del 2011, interrogata sull'esistenza della giurisdizione italiana in merito, si limitò a prendere atto del nuovo quadro normativo interno ed a *“dichiarare il difetto di giurisdizione con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata”.*

Sulla scia di tale mutamento di rotta, anche successivamente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 32139/2012, pur sottolineando che *“la predicata distinzione tra norme sostanziali e norme procedurali”* effettuata dalla Corte dell'Aja *“cagiona null'altro che l'impunità dei soggetti e finisce per riaffermare la poca persuasiva attrazione, nella sfera dell'essenze dalla giurisdizione, propria degli atti iure imperii, di atti quali i crimini contro l'umanità che in quella categoria stentano ad essere ricompresi ”* riconosce – o meglio, *deve* riconoscere - l'isolamento della propria teoria contraria ed al contempo, ribadendo *“la totale autonomia della sua funzione da vincoli diretti ed immediati scaturenti dal dictum della CIG”*, afferma comunque l'autorevolezza della decisione della Corte dell'Aja.

Cavalcando il medesimo filone è intervenuta poi la pronuncia a SSUU della Corte di Cassazione n. 4284 del 2013 ove si afferma che poichè la tesi inaugurata dalla sentenza Ferrini nel 2004 *“non è stata convalidata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale di giustizia è massima espressione [...] il principio non può essere portato ad ulteriori applicazioni”.*

Alla luce di tali evoluzioni giurisprudenziali e, soprattutto, normative, la potestà giurisdizionale dello scrivente giudice si sarebbe dovuta arrestare, pur non condividendola, ad una pronuncia di difetto di giurisdizione.

Ma il quadro normativo, oggi, è nuovamente mutato a seguito di un lapidario intervento della Corte Costituzionale italiana che in omaggio alla migliore e più evoluta tradizione giuridica fondata sul riconoscimento dell'inviolabilità della persona nella sua più intima essenza ha espunto dal nostro ordinamento, con un colpo di spugna, l'obbligo giuridico di astenersi dal *giudicare* lo Stato estero per crimini di guerra.

Infatti, il 21 gennaio 2014 la Corte delle leggi è stata investita di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2 e 24 della Costituzione. Si chiedeva al Giudice della Carta Costituzionale di vagliare il rispetto di tale principio fondamentale del nostro ordinamento - sul quale si basa l'intero sistema democratico -:



- della norma di recepimento, prodotta ex art. 10 Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla CIG nella sentenza Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdizione di cognizione anche i crimini nazisti commessi in Italia e Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945;
- dell'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche nella parte in cui essa impone l'obbligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause concernenti il risarcimento del danno per i suddetti crimini nazisti;
- dell'art. 3 della legge n. 5 del 14 gennaio 2013 che ha imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato.

Con sentenza n. 238 del 2014 la Corte Costizionale, invocando la teoria dei *controlimiti* si è pronunciata affermando, nel caso di specie, la potestà giurisdizionale del giudice italiano.

In particolare, dopo aver ribadito che il controllo del rispetto della nostra Costituzione, “*spetta alla sola Corte Costituzionale, con esclusione di qualsiasi altro giudice, anche in riferimento alle norme consuetudinarie internazionali*” ha sottolineato come tale funzione di garanzia assegnata alla Corte Costituzionale impone alla stessa la verifica di compatibilità con i principi fondamentali dell’assetto costituzionale e di tutela dei diritti umani - precisamente con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), al rispetto dei diritti fondamentali ed all’attuazione dei principi inderogabili (v. anche Corte Cost. n. 120 del 2014) – non solo delle leggi interne ma anche delle norme internazionali che trovano ingresso nel nostro ordinamento per mezzo dell’art. 11 Cost. oltre che delle norme consuetudinarie internazionali recepite nel nostro ordinamento ex art. 10 Cost.

In relazione a tali consuetudini internazionali, afferma la Corte che “*non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso [...] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988).*”



La Corte, in particolare, ha giudicato “*del tutto sproporzionato*” il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l'interesse concorrente da salvaguardare - ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero - riguardasse la commissione di crimini internazionali.

Ed infatti, “*l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili [...] ma ciò nonostante sprovvisti di rimedi giurisdizionali, come pure è attestato nella sentenza della CIG, nella parte ove dichiara di non ignorare «che l'immunità dalla giurisdizione riconosciuta alla Germania conformemente al diritto internazionale può impedire ai cittadini italiani interessati una riparazione giudiziaria» (punto 104), auspicando conseguentemente la riapertura di negoziati*”.

Pertanto, in una prospettiva dualistica di ricostruzione dei rapporti tra fonti interne e fonti internazionali, dal momento che “*la norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati comprende anche atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona*” - continua la Corte - “*limitatamente alla parte in cui estende l'immunità alle azioni di danni provocati da atti corrispondenti a violazioni così gravi*” trova un insuperabile limite all'ingresso ex art. 10 Cost. nel nostro ordinamento con la conseguenza che la stessa “*non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto*”.

Al contempo, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale “*dell'art. 1 della legge di adattamento n. 848 del 1957, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona*”. Pertanto, in continuità con tali statuizioni ha sancito che “*l'obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone, pertanto, come si è già ampiamente dimostrato in relazione alle precedenti questioni (supra, punti 3. e 4.), in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost. Come si è già osservato, il totale sacrificio che si richiede ad uno dei*



principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale è in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.

Chiarito lo stato dell'arte non può sottacersi come lo scrivente giudice non ignora i rilievi critici mossi alla pronuncia della Corte Costituzionale. Tuttavia, ritiene necessario sottolineare sommessamente, in tale sede come, invero, la portata del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati non può farsi coincidere con l'ampiezza allo stesso data dalla Corte di Giustizia. Ed infatti, non sfuggirà come una lettura sistematica di tale principio di immunità impone un necessario coordinamento – e successivo bilanciamento - dello stesso con gli ulteriori principi su cui si fonda l'intero complesso normativo - scritto e non scritto - internazionale. A ben vedere, in un ottica di globale coordinamento degli interessi in gioco – quelli fondamentali - il diritto all'immunità dello Stato non può che essere soccombente a fronte degli obblighi gravanti su ogni membro della comunità internazionale di proteggere e tutelare, al massimo grado, la vita umana e la dignità dell'uomo in quanto tale.

Pertanto, in una visione globale, a limitare l'obbligo internazionale di assicurare l'immunità ad uno Stato sovrano, non è il diritto interno, bensì un altro e maggiormente rilevante obbligo – anch'esso di origine internazionale – ossia quello di tutelare, in tutte le forme possibili, il “nocciolo duro” dei diritti che conformano l'individuo e di esso divengono l'espressione.

Riprendendo le fila del ragionamento, ciò che rileva, oggi, è che, al momento, alcuna norma interna vincola lo scrivente giudice ad abdicare la cognizione della presente controversia, non potendosi mettere in dubbio la circostanza che i fatti portati all'attenzione dell'intestato Tribunale - di cui si chiede il ristoro in termini monetari - possano rientrare nel novero dei *crimini contro l'umanità*.

Ed invero, le razzie, gli omicidi, i pestaggi, l'assoggettamento ai lavori forzati poste in essere dalle truppe dell'esercito tedesco nel corso dell'anno 1944 in Italia, così come descritti dai ricorrenti in danno dei loro parenti - e supportati, come si vedrà, dall'ampia documentazione in atti – in quanto condotte poste in essere in esecuzione di una premeditata e sistematica opera di assoggettamento delle popolazioni civili italiane alla *potenza germanica* devono, senz'altro, farsi rientrare nella definizione internazionalistica di *crimini di guerra* e *crimini contro l'umanità* così come delineatasi negli anni.

Da sempre, infatti, le potenze internazionali hanno cercato di *porre dei limiti* alle atrocità commesse dai vari militari in tempo di guerra. Tralasciando l'elencazione delle innumerevoli convenzioni



internazionali che hanno proclamato la tutela della dignità e della libertà della persona, già a livello di fonti internazionali consuetudinarie, non può non darsi atto dell'esistenza di una coscienza giuridica volta a riconoscere l'esistenza di un nucleo di diritti della persona meritevoli di tutela anche in tempo di guerra, tradottasi in atti normativi risalenti nel tempo¹.

In particolare, nel 1907 – quando ancora era sconosciuto allo scenario internazionale il concetto di *crimini di guerra e crimini contro l'umanità* - l'art. 46 del regolamento sulle leggi e sugli usi di guerra terrestre approvato a l'Aja stabiliva che *“l'onore ed i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, del pari che le convenzioni religiose e l'esercizio dei culti devono essere rispettati”*.

Con specifico riguardo ai fatti per cui è causa, l'art. 6 c. 2 lettera b) dello Statuto del “Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell'Asse”, allegato ai Patti di Londra dell'8 agosto 1945 – stipulati, a guerra conclusa, proprio al fine di non lasciare impunte le inumane condotte poste in essere, tra l'altro, dai militari tedeschi – annovera tra gli atti perseguibili quali *crimini di guerra “l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare”*, lo stesso articolo continua poi alla lettera c) precisando che devono considerarsi *crimini contro l'umanità “l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini”* precisando altresì che anche uno degli atti summenzionati, aventi le specificate caratteristiche, singolarmente considerato, rientra nella predetta definizione (art. 6 comma 2 primo periodo).

Allo stesso modo, l'art. 147 della Convenzione di Ginevra annovera tra le *“infrazioni gravi” “l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni*

¹ il primo noto è l'*Ordinance for the Government of the Army* pubblicata nel 1385 su ordine di Riccardo II di Inghilterra.



della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute in grandi proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari” e così l’art. 85 del Protocollo Aggiuntivo della Convenzione di Ginevra cristallizza quali “*crimini di guerra*” “*fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili*” (lett. a) quando ciò provochi “*la morte o lesioni gravi all’integrità fisica o alla salute*”; “*fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate*” (lett. d); “*fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento*” (lett. e).

Tali conclusioni sono poi confermate dalle definizioni contenute nello Statuto della Corte Penale Internazionale (ratificato in Italia con la legge 12 luglio 1999 n. 232) ove all’art. 7 si sancisce che per crimini contro l’umanità devono intendersi – tra gli altri - gli atti di omicidio, sterminio, deportazione o trasferimento forzato della popolazione, imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale, tortura, sparizione forzata delle persone ovvero altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale “*se commessi nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco*”, specificandosi altresì che “*si intende per «attacco diretto contro popolazioni civili» condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco*”.

Ed invero, il *disegno politico* da attuare dalla forze armate del Terzo Reich è stato proprio quello, come noto e come emerso anche dalla documentazione depositata in atti dai ricorrenti, di seminare il *terrore* nella popolazione civile al fine di contrastare la resistenza partigiana (cfr. SSUU 5044 del 2004 *cit.* Corte d’Appello Militare di La Spezia del 24.11.2005).

Basta, a tal fine, richiamare – tra gli altri – gli ordini del Federmaresciallo Kesserling, comandante superiore del Sud risalenti al 1.7.1944 ed al 23.9.1944 (doc. n. 13 e14 fascicolo parte ricorrente) ove si legge, tra l’altro “*per garantire la sicurezza delle retrovie e delle linee di comunicazione, ordino immediatamente*” di fucilare qualunque soggetto sospettato di assicurare copertura ai partigiani o ai soldati ribelli, di radere al suolo ogni villaggio “*in cui sia provata la presenza di partigiani o nel quale siano stati recati attacchi contro soldati tedeschi e italiani...inoltre siano fucilati tutti gli abitanti maschi del villaggio di età superiore ai 18 anni. Le donne ed i bambini saranno internati in campi di lavoro*”. Si tratta, invero, di un documento che cristallizza quanto già da tempo attuato, in esecuzione di specifici e ben definiti comandi, ai danni della popolazione italiana. La copiosa documentazione depositata in atti dalle parti ricorrenti testimonia infatti (semmai ve ne fosse stato bisogno, trattandosi di fatti storicamente noti), la sistematicità degli atti di assassinio, deportazione,



assoggettamento ai lavori forzati, umiliazione e violazione della proprietà privata posti in essere dai soldati dell'esercito tedesco fino alla liberazione, avvenuta nel 1945. Si tratta, infatti, di condotte che per il loro numero, la loro ripetitività e la loro eziogenesi non possono che essere ricondotte ad ordini superiori finalizzati a perseguire l'obiettivo di contrastare qualunque *pericolo* alla supremazia tedesca, in una sola parola, atti *iure imperii*.

Ciò chiarito, posto che, come si è visto, la definizione di *crimini contro l'umanità e crimini di guerra* si è andata delineando, in maniera puntuale, successivamente alla commissione dei fatti per cui è causa, lo scrivente giudicante – pur nella consapevolezza della sede civile in cui si sta discute – ritiene dover argomentare in merito all'applicabilità di tali nozioni anche ai fatti pregressi.

Ed invero, la spinta più forte alla genesi di tali definizioni fu strettamente legata all'esigenza di punire ben determinati fatti, ossia i crimini nazisti verificatisi durante la seconda guerra mondiale. La stessa ragion d'essere di tali norme si rivolgeva al passato, più che al presente o al futuro. Ed infatti, lo stesso art. 7 della CEDU, dopo aver sancito il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale, prevede al secondo comma che *“il presente articolo non vieterebbe il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto”*. Dunque, la possibilità di sanzionare penalmente – e, ancor più, civilmente – fatti che, pur non previsti in forma scritta da una legge vigente all'epoca in cui furono commessi, erano considerati *criminosi* in base ai principi generali delle nazioni civili deve reputarsi norma internazionale comunemente accettata e riconosciuta. Come sottolineato dalla più attenta dottrina, proprio la comune necessità di reprimere tali fatti precedentemente commessi, mediante trattati e convenzioni, vale a conferire alla repressione dei crimini di guerra dignità di valore comune radicato da secoli negli ordinamenti dei vari stati e, per tale via, principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili già prima della loro cristallizzazione negli accordi di cui si è detto.

Alcun dubbio, poi, può porsi in merito alla legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania per i fatti posti in essere per *ordini superiori* del terzo Reich. Ed infatti, in virtù della presunzione di continuità della persona dello Stato che vige nel diritto internazionale, il quale non si estingue per effetto dei mutamenti rivoluzionari di governo e che è espressa nel brocardo *“forma regiminis mutata non mutatur ipsa civitas”* non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità tra le due forme di governo.

Sul punto, *ad abundantiam* non è poi fuor d'opera ricordare come, proprio nell'ambito del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia Internazionale sopra citato la Germania ha ribadito che l'attuale Stato tedesco si assume la responsabilità per gli atti *iure imperii* delle autorità del Terzo Reich. E così aveva già fatto anche nei precedenti giudizi avanti alle Corti Italiane, instaurati prima



della predetta decisione della Corte Internazionale, ove la Germania non si era mai avvalsa della – pure possibile - eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto non successore del terzo Reich. Ciò, peraltro, si pone anche in linea con i precedenti comportamenti della stessa per mezzo dei quali ha accettato, sia con dichiarazioni ufficiali che con la conclusione di accordi internazionali, relativi al pagamento di somme in favore delle vittime, una responsabilità morale e politica per i crimini commessi dal regime nazista. D'altro canto, anche nella nota comunicata all'intestato Tribunale e su richiamata, la Repubblica Federale di Germania non ha in alcun modo negato la propria responsabilità e la propria legittimazione passiva al presente giudizio, sostenendo, come si è visto, "solo" il difetto di giurisdizione di questo giudice.

Resta da valutare la *procedibilità* delle domande oggi formulate dai ricorrenti in base al combinato disposto dell'art. 77 4°, del Trattato di Pace del 1947 reso esecutivo con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947 n. 1430 e dell'art. 2 dell'accordo italo tedesco di Bonn del 2.6.1961 reso esecutivo con d.P.R. 14.4.1962, ovvero anche ai sensi dell'Accordo italo tedesco del 6.2.1961 "*per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialisti*" ratificato con legge 404/1963.

L'art. 77 c. 4 del trattato di pace tra l'Italia e gli Alleati prevede che "*senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstate relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra*".

L'art. 2 della Convenzione di Bonn prevede invece che "*il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945*". "*Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette*".

Sul punto questo Tribunale ritiene di aderire integralmente alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia del 21.10.2008 n.1072 richiamate puntualmente in giudizi analoghi



a quello odierno dal Tribunale di Torino (sent. 19.5.2010 n.3464) dalla Corte d'Appello di Firenze (sent. 11.4.2011 n.480) e dal Tribunale di Firenze (sent. del 6 luglio 2015).

Premessa di fondo di ogni ragionamento in merito è infatti la circostanza per cui l'art. 77 del Trattato di Pace ha avuto ad oggetto esclusivamente la regolamentazione di rapporti economici: i primi tre commi riguardano la restituzione e la rimessione in pristino di beni italiani, il quarto comma circoscrive la rinuncia, di cui qui si discute, *“ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra”*. Pertanto, già il tenore letterale dell'articolo in commento induce ad escludere che le parti abbiano voluto regolamentare anche le ipotesi di illecito extracontrattuale, e segnatamente, i crimini contro l'umanità dal momento che l'intero impianto normativo dell'accordo è orientato a definire le pretese relative ai danni materiali alle cose.

Lo stesso accordo di Bonn del 2 giugno 1961, limita il proprio oggetto prevedendo il *“regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario”*.

Innanzitutto, infatti, l'art. 1 di tale accordo ha previsto che *“la Repubblica Federale di Germania si impegna a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di DM a favore di cittadini italiani; i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stato oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni”* con la conseguenza che lo stesso non potrebbe trovare applicazione nel caso che ci occupa, trattandosi di pretese risarcitorie generate dall'uccisione, immotivata, di civili in esecuzione, come si è visto, di un piano generale volto a seminare il terrore nella popolazione e a reprimere le azioni dei partigiani e dei disertori e non di atti di persecuzione generati da ragioni *“di razza, fede o ideologia”*.

Inoltre, la legge 607/1964 di applicazione del predetto accordo - che di esso costituisce interpretazione autentica, delimitandone il campo di applicazione, come statuito dalla Cass. 10002/1993 - prevede che *“è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo art. 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino”*. Il richiamato art. 3 fa poi riferimento ai seguenti *“diritti e ragioni”*: a) *saldo concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania; b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino; c) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici; d) titoli di debito pubblico tedesco; e) banconote di pertinenza*



di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dell'internamento o dal lavoro non volontario in Germania.

Non può essere revocata in dubbio, invece, la circostanza che il diritto vantato nel presente giudizio, ha natura di diritto non patrimoniale in quanto tale non rientrante nell'alveo di quella regolamentazione di interessi tra Stati sovrani.

Sul punto, la Corte di Cassazione penale del 21 ottobre 2008, n. 1072, nel decidere sui diritti risarcitori fatti valere dalle parti civili in quel giudizio ha statuito che *“la regolamentazione posta dal Trattato di pace del 1947 è inapplicabile nella presente controversia in quanto la Repubblica Federale di Germania non è parte di detto Trattato, la cui disciplina, peraltro, riguarda diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che devono essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra [...] Parimenti è priva di fondamento la censura diretta a denunciare la violazione da parte della Corte militare dell'Accordo stipulato a Bonn il 2.6.1961 “per il regolamento d’alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario”, reso esecutivo con il d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, con il quale il Governo italiano ha dichiarato “che sono definite tutte le rivendicazioni... di persone fisiche e giuridiche italiane... derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1 settembre e l'8 maggio 1945”, assumendo l'impegno a tenere “indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale”. Orbene, considerato che, a seguito di detto Accordo, con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, sono state dettate le regole per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania” ha definito “l'ambito applicativo dell'Accordo osservando che la somma è stata versata dalla Repubblica Federale di Germania “a definizione delle questioni economiche pendenti” (art. 1) e che la definizione concerne “tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche” (art. 2, comma 1), con la precisazione che “il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette” (art. 2, comma 2). Pertanto, va riconosciuto che è munita di solida base giustificativa l'opinione [...] secondo cui è da escludere che possa applicarsi l'Accordo del 1961 ad una controversia, come quella dedotta nel presente processo, non ancora pendente, perchè neppure iniziata alla data di stipulazione della convenzione tra i due Stati”.*

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la presente controversia deve ritenersi esulante dai predetti accordi.

Inquadrate le sistematiche aggressioni, gli omicidi e le razzie poste in essere dalle truppe



dell'esercito tedesco nell'alveo dei *crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità*, accertata la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania, quale ente di prosecuzione del Terzo Reich, statuita la non applicabilità, al caso di specie, degli accordi internazionali di pace, occorre ora passare all'analisi dei casi concreti posti al vaglio di questo Tribunale ed alla verifica delle prove poste a fondamento degli stessi, al fine di statuire sull'*an* in concreto della responsabilità.

Ed infatti, come statuito dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 - più volte richiamata - l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano per fatti analoghi a quelli per cui è causa, "*lascia impregiudicato il merito delle domande proposte*" con la conseguenza che le stesse andranno lette sotto la lente del sistema risarcitorio italiano, così come evolutosi negli anni.

Principiando dal vaglio, in concreto, dell'esistenza dell'illecito, in se considerato, l'ampia documentazione prodotta in atti dalle parti ricorrenti è idonea a provare i fatti che hanno cagionato i danni di cui si chiede il ristoro.

Tutti gli episodi denunciati, unitamente alla specifica individuazione delle vittime che sono decedute in conseguenza degli illeciti commessi dalle truppe dell'esercito tedesco, risulta infatti indiscutibilmente sia dal rapporto dell'allora Tenenza dei Carabinieri di S. Benedetto del Tronto redatto in data 21.5.1945 (doc. 1), sia dal rapporto della Stazione dei Carabinieri di Porto d'Ascoli in data 11.1.1944 (doc. 2) sia dalla segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Ascoli Piceno, in data 10.1.1944, sia, infine da tutti gli atti ed i documenti redatti dalla Commissione Provinciale per i crimini di Guerra e trasmessi alla Commissione Centrale in Roma e da questa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma che aveva formato distinti fascicoli processuali a carico dei responsabili, fascicoli poi rinvenuti nel c.d. "armadio della vergogna" e dei quali, successivamente, è stata formata una raccolta di schede dalle quali risultano anche i casi di Sgattoni, Vulpiani e Spinozzi (cfr. doc. 3, doc. 4 e schede n. 463, 466 e 471 – doc. 4 bis allegato fascicolo ricorrenti).

Si tratta, invero, di documenti storici, redatti da pubblici ufficiali e supportati, pertanto, da fidejussura.

In particolare, oltre alla già richiamata documentazione, in merito all'omicidio di Sgattoni Guido è agli atti la sentenza del Tribunale Militare di Roma, del 1966 con la quale si dichiara non doversi procedere, in ordine al suo omicidio, essendo rimasto ignoti gli autori del reato (cfr. doc. 23). I medesimi fatti sono poi confermati dai verbali dell'interrogatorio di Sgattoni Nazzareno, reso avanti alla Legione Territoriale dei Carabinieri di Porto D'Ascoli del 3 agosto 1945 (doc. 24).

Ulteriore prova dell'omicidio di Spinozzi Neutro è data inoltre dagli interrogatori di Piunti Mario e Cossignani Nicolina, rispettivamente del 1 agosto del 1945 e del 29 luglio 1945 resi avanti alla legione territoriale dei Carabinieri di Ancona gli stessi riferivano dei fatti ai quali avevano assistito



(cfr. doc. 25 e 26). Tutti gli episodi – e quindi anche quelli relativi a Vulpiani ed Alessandri - sono poi richiamati nella nota mandata alla Procura Militare di Roma dalla legione dei Carabinieri di Ancona (cfr. doc. 27).

Si tratta di documenti tutti coerenti tra loro nel rappresentare i fatti così come descritti dai ricorrenti del presente giudizio con la conseguenza che la prova in merito all'esistenza dell'illecito può dirsi raggiunta sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, non potendo sorgere alcun dubbio, in relazione alla coscienza e volontà di tali atti da parte degli esecutori.

Accertato l'illecito in tutti i suoi elementi costitutivi, non potendo sorgere alcun dubbio in merito all'esistenza del danno-evento concretizzatosi nell'uccisione delle vittime, occorre ora verificare l'esistenza di danni conseguenza in capo ai prossimi congiunti delle vittime e, per essi agli odierni resistenti costituitisi in giudizio, come visto, in qualità di eredi dei primi.

E ciò dovrà necessariamente farsi alla luce dei principi che presidono la materia risarcitoria nel diritto italiano.

Come visto, a seguito degli illeciti commessi dalle truppe dell'esercito tedesco Sgattoni Guido, Spinozzi Neutro, Alessandri Bruno, decedevano mentre il Vulpiani, dopo essere stato arrestato e portato in un campo di lavoro obbligatorio, non faceva mai più ritorno cosicché nel 1961 veniva dichiarata la sua morte, con sentenza.

Principiando dall'analisi del danno non patrimoniale, gli odierni ricorrenti chiedono oltre al risarcimento del danno da reato, specificamente previsto dall'art. 185 c.p., il danno subito dagli stessi e dai propri danti causa, per la morte dei propri parenti a titolo di *danno esistenziale-parentale*. Tale risarcimento, com'è chiaro dal tenore dell'atto introduttivo e come ulteriormente precisato dal difensore all'udienza del 6 novembre 2015, viene richiesto, sia in proprio, da alcuni, sia in qualità di eredi dei familiari della vittima, quale danno *iure proprio* per la morte del congiunto.

In altri termini, non si chiede, in questa sede, il risarcimento per i danni patiti dalle vittime dell'illecito trasmissibile, come noto, *iure hereditatis*, ma si chiede il risarcimento, pure riconosciuto dalla Corte di Cassazione, per il differente "*danno arrecato all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia*" (ex multis Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725).

Come noto, a seguito di una lunga evoluzione giurisprudenziale, si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare - ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale - ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione



del diritto della persona alla salute consistente in una menomazione dell'integrità dell'organismo umano nella sua struttura psicofisica), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

In sostanza, secondo tale orientamento, ribadito dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo Tribunale, *“nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana”* (cfr. anche *ex multis* Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).

Ciò posto, tornando al pregiudizio di cui i ricorrenti chiedono il ristoro, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale stratificatosi negli anni, in merito alla risarcibilità dei danni c.d. *riflessi* subiti dalle *vittime secondarie* della condotta integrante una fattispecie di reato, *“ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito”* (*ex multis* Cass. SSUU del 01 luglio 2002, n. 9556; Cass. Civ. del 28 novembre 2007, n. 24745).

Ed infatti, proprio sulla nozione di causalità i giudici di legittimità hanno edificato l'assetto sistematico relativo alla delimitazione dei danni patiti dai congiunti per la morte del loro parente in base al concetto, ormai acquisito, della propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito.

La morte di un parente infatti, per vie delle numerose conseguenze che comporta nella vita di tutti i familiari, è stata inquadrata nell'alveo degli illeciti *“plurioffensivi”* dal momento che è idonea a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti legati a vario titolo alla vittima dell'illecito.

La Cassazione ha inoltre affermato il principio della *“prevedibilità della colpa”*, ritenendo che *“ove*



l'uccisione di una persona abbia lesa in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello” (cfr. Cass. civ. del 31 maggio 2003, n. 8828)

In tali ipotesi, dunque, il ristoro del danno non patrimoniale viene attribuito a soggetti diversi dalla vittima, purché il dedotto decesso sia causalmente ricollegabile al fatto illecito e quest'ultimo abbia lesa diritti fondamentali riconosciuti e tutelati già dalla Carta Costituzionale.

Come efficacemente ritenuto, in tempi recenti, dalla Corte di Cassazione *“il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”* (Cass. del 9 maggio 2011, n. 10107).

In tale ottica il danno parentale ricomprende anche il pregiudizio esistenziale riconosciuto agli stretti congiunti della vittima, per la privazione, non solo materiale, ma anche del *“rapporto personale con la vittima primaria nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c. e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost. 13.5.1998, n. 166; Cass. 1.4.2004, n. 6365; Cass. 9.6.1990, n. 5633), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 l. adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determina lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio dall'art. 315 c.c.”* (Cass. n. 13546 del 2006).

Trattasi *“non già della violazione del rapporto familiare quanto piuttosto delle conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”* (Cass., n. 13546 del 2006, *cit.*)

Pertanto il danno subito dagli stretti congiunti delle vittime si colloca nell'area dell'art. 2059 c.c. ed



è volto alla tutela di un interesse protetto, di rilievo costituzionale (artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost.), non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento, ai sensi – appunto - dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Con riguardo ai soggetti legittimati a chiedere il risarcimento del danno parentale non risultano prefissati limiti di parentela alla risarcibilità di tale danno, essendo *“principio informatore di rango costituzionale (anche europeo, cfr: art. II-62 e 63 Cost. ratificata dall'Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57) quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali ”* (cfr. Cass. del 12 luglio 2006, n. 15760; Corte Cost. del 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost del 14 luglio 1986, n. 184).

Trattandosi di danno conseguenza, tuttavia, lo stesso va allegato e provato, pur potendo essere riconosciuto anche in base a presunzioni semplici, *iuris tantum*, a favore dei familiari della vittima, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante che deve provare che la perdita del congiunto *“possa non determinare conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva”*.

Come efficacemente affermato dalla Cassazione, infatti, *“ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio prospettato venga compiutamente descritto e che ne vengano comunque allegati e provati gli elementi costitutivi”* (vedi, fra le altre: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. 17 luglio 2012, n. 12236).

In linea con il predetto orientamento, anche di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che *“nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza - allegata e provata dagli interessati - quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione, la situazione di convivenza, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché, laddove si tratti di soggetti non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, anche la sussistenza di una situazione di convivenza, da intendere come connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, caratteristica della famiglia come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”* (Cass. 25 luglio 2014, n. 17006; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 12 novembre 2013, n. 25415; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).

Ne deriva che solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale dei suddetti elementi - o,



almeno, di alcuni di essi - si può eventualmente utilizzare la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno non patrimoniale, inteso quale danno parentale (vedi: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1203; Cass. 19 novembre 2009, n. 24435).

Ed infatti è pacifico, quantomeno nella giurisprudenza più recente, l'orientamento interpretativo che considera come, la mera circostanza di essere parente della vittima non giustifichi, di per sé ed automaticamente la pretesa risarcitoria. Ad avviso di chi scrive, infatti, ragionare diversamente significherebbe legittimare nuovamente forme di *danni-evento* – estranei al nostro sistema risarcitorio – che prescindono dai necessario oneri (quantomeno di) allegazione e prova in capo ai danneggiati.

Le stesse SSUU hanno avuto modo di affermare, nel 2008 che il danno, anche in caso di lesione di valori alla persona, non può considerarsi *in re ipsa*, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata irrogata per un comportamento lesivo (SSUU sent. n. 26972 del 2008; SSUU 26973 del 2008; SSUU 26974 del 2008; SSUU 26975 del 2008).

Non si nega in tale sede che, trattandosi di pregiudizio non biologico, lo stesso può essere provato anche mediante presunzioni ma s'intende ribadire che, anche in tal caso, è necessario, per vedersi risarcito il danno, che il pregiudizio prospettato venga quantomeno enunciato e descritto.

Afferma, al riguardo, la Suprema Corte che *“il danno parentale presenta vari aspetti, anche di ordine patrimoniale, morale, e di modifica delle qualità della vita, ma spetta alle vittime e alla intelligenza dei loro difensori, apprestare una difesa adeguata e domande sostenute, oltre che da validissimi riferimenti costituzionali, da una serie dettagliata di circostanze che illustrano la vita della figlia in famiglia ed il dolore e le perdite, anche esistenziali, conseguenti a tale morte [...] il parente che intende indicare la dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno (i.e. quello parentale), unitamente alle perdite di ordine morale soggettivo, e alle perdite psicofisiche della propria salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione”*(Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987).

Ciò posto, nel caso che ci occupa i ricorrenti si sono limitati ad allegare il loro rapporto di parentela con la vittima primaria dell'illecito, senza specificare alcuna ulteriore circostanza.

È solamente tale dato, pertanto, che lo scrivente giudice può adottare per inferire da un fatto noto – il rapporto di parentela – un fatto ignoto – il danno cagionato dall'illecito.

Soccorrono, a tal fine, le presunzioni per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno conseguenza, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella



valutazione delle prove.

Ed tuttavia, non essendovi agli atti, nemmeno a livello di allegazione o enunciazione, le conseguenze dannose prodotte dall'illecito alle relazioni familiari, alla serenità del soggetto, al suo rapportarsi con il mondo esterno, alla propria serena crescita psico-fisica, quest'ufficio non potrà che liquidare equitativamente *solo* il danno *oggettivo* che l'uccisione di un padre, di un figlio, di un fratello comporta, nella normalità dei casi, secondo l'*id quod plerumque accidit* nella vita di una persona.

In altri termini, poste le scarse allegazioni relative al c.d. *danno conseguenza* il valore del risarcimento dovrà necessariamente essere adeguato a quanto emerso, attraverso presunzioni, dalle allegazioni delle parti.

Da ciò consegue che, senza voler reintrodurre nel nostro ordinamento singole categorie di danno eliminate dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata si ritiene, in tale sede di dover liquidare *solo* il danno c.d. da reato ossia quello comunemente categorizzato quale *danno morale soggettivo*.

Ed infatti, se è vero che, in base al ragionamento delle SSUU del 2008 non è ammessa la possibilità di liquidazione di diverse poste risarcitorie, dovendosi, il danno non patrimoniale, considerarsi quale *unicum*, è altresì vero che la stessa Suprema Corte - così come successivamente interpretata dalla giurisprudenza - ha ammesso, ai fini liquidativi, la differenziazione tra le varie *voci* che, complessivamente considerate, contribuiscono ad configurare l'unitaria figura del danno non patrimoniale.

In altri termini, esclusa la possibilità di liquidare il c.d. *danno parentale* inteso quale sconvolgimento della vita del soggetto, privazione delle sue relazioni affettive all'interno del nucleo familiare - per carenza di qualunque allegazione probatoria - ritiene lo scrivente giudice che nel caso di specie sia ammissibile esclusivamente la liquidazione del *danno morale* subito dai congiunti per la perdita del loro caro. Solo tale danno, il c.d. *danno da reato* infatti, è possibile inferire presuntivamente, non altro.

Ciò posto, in generale, diviene necessario, valutare singolarmente le singole richieste di risarcimento proposte da ciascuno dei ricorrenti al fine vagliarne l'ammissibilità e determinarne, eventualmente, il *quantum*.

In merito alla liquidazione del danno questo giudice ritiene di dover adottare quale *mero* punto di partenza per la quantificazione del danno le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano che oltre alla "vocazione nazionale" - evidenziata anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/11 - sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, facendo dunque propri i condivisibili insegnamenti del Supremo Consesso.



Tali valori, tuttavia, saranno, per quanto detto, utilizzati quali parametri di riferimento posto che, come noto, gli stessi tengono conto di tutta una serie di pregiudizi patiti dalle vittime *secondarie* dell'illecito che, nel caso di specie non possono essere liquidate in assenza di puntuale prova o, quantomeno, di allegazione.

Prima di passare all'effettiva liquidazione dei danni, una precisazione è d'obbligo.

Gli odierni ricorrenti, costituiti in proprio ed in qualità di eredi delle vittime primarie dell'illecito, hanno allegato la documentazione utile ad attestare la propria qualità di eredi (doc. 19 fascicolo parte ricorrente). Tuttavia, in considerazione delle numerose variabili che, in concreto, possono intervenire a modificare le singole quote di spettanza - eredi sopravvenuti, accettazione/rinuncia all'eredità, esistenza di testamenti - questo giudice ritiene di dover liquidare le somme a ciascuno spettanti *genericamente* pro quota senza definire, in concreto, il valore monetario da attribuire a ciascuno. E ciò nella consapevolezza che, qualunque calcolo, per quanto puntuale, allo stato, sarebbe soggetto, in ogni caso, ad un ampio margine di errore per via delle numerose variabili di cui si è detto.

Ciò posto, Sgattoni Annamaria agisce, nel presente giudizio, al fine di vedersi riconosciuto il danno da perdita del padre, Sgattoni Guido; chiede altresì, in qualità di erede della madre deceduta, il danno che a quest'ultima sarebbe spettato per la morte del marito e, in qualità di erede del nonno, Sgattoni Nazzareno, il danno patito da quest'ultimo per l'uccisione del figlio.

Per quanto detto, esclusa la risarcibilità del danno per la perdita della relazione parentale, può ritenersi presuntivamente provato, in base alla comune esperienza, la circostanza per cui l'uccisione del padre ha cagionato un danno non patrimoniale, sub specie di *danno morale*, in capo alla figlia provocando nella stessa un sentimento di profonda tristezza, frustrazione e dolore.

Al fine di apprezzare tale danno e valutarlo nella sua integrità occorre poi mettere in relazione tale dolore con le effettive condizioni della vittima secondaria dello stesso considerando la sua età in rapporto all'età della vittima, le condizioni familiari e personali, la sopravvivenza di ulteriori familiari.

Risulta agli atti che la vittima secondaria dell'illecito aveva, al momento del fatto, l'età di quasi due anni, mentre il padre - vittima primaria - aveva anni 45. Al padre sono sopravvissuti sia la madre sia altri tre fratelli. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di circostanze rilevanti al fine di apprezzare, in concreto, il danno subito dalla vittima e delle quali deve tenersi conto ai fini della liquidazione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si reputa equo liquidare, in favore di Sgattoni Annamaria, a titolo di *danno morale* ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. la complessiva somma di euro 100.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono già stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.



Sgattoni Anna Maria chiede, inoltre, *iure hereditatis* ed in proporzione alla propria quota ereditaria, la liquidazione del danno non patrimoniale che sarebbe spettato alla propria madre, per la perdita del marito, ed al proprio nonno, per la perdita del figlio.

Anche in tale caso occorre far riferimento alla prova presuntiva dal momento che è nozione acquisita alla comune esperienza la circostanza per cui la perdita del marito comporta di certo un profondo dolore nella moglie, appena quarantenne, rimasta sola ad accudire ben quattro figli.

Si ritiene pertanto equo riconoscere a favore della moglie di Sgattoni Guido, Marzetti Maria, ormai deceduta, e, per essa alla sua erede, *pro quota*, Sgattoni Anna Maria, la complessiva somma di euro 80.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Per quanto detto, si ritiene di dover riconoscere il risarcimento per il danno morale subito per la perdita del figlio anche al padre di Sgattoni Guido, Sgattoni Nazzareno e, per esso, *pro quota*, a Sgattoni Annamaria che oggi agisce quale erede dello stesso.

In tale caso, in considerazione dell'età della vittima e del congiunto, tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha allegato alcuna circostanza utile ad attestare la convivenza degli stessi, considerato che Sgattoni Guido aveva già un proprio nucleo familiare, tenuto conto del fatto che oltre a Guido vi erano anche altri figli di Sgattoni Nazzareno che sono sopravvissuti allo stesso, si ritiene equo liquidare allo stesso e, per esso *pro quota* a Sgattoni Annamaria, la complessiva somma di euro 60.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Passando all'esame delle somme richieste dai congiunti di Spinozzi Neutro, richiamando quanto sopra detto in ordine alle allegazioni fornite dalle parti relative al solo rapporto di parentela ed esclusa, pertanto, anche in tale caso, la possibilità di risarcire il danno subito per il peggioramento della propria vita a causa della perdita del familiare, in considerazione dell'età della vittima principale dell'illecito, di appena 31 anni, e l'età dei fratelli, che oggi agiscono in persona dei rispettivi eredi, considerata la composizione del nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia in atti (doc. 19) si ritiene equo liquidare in favore di ciascuno dei fratelli la complessiva somma di euro 12.000,00 già devalutata fino al giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Tale somma di 12.000,00 euro, spettante a ciascun fratello, andrà divisa, *pro quota*, poi, tra i legittimi eredi costituiti degli stessi subentrati nei diritti patrimoniali del rispettivo congiunto.

Agli stessi andrà poi riconosciuto anche il danno morale subito *iure proprio* da Spinozzi Daniele, padre di Spinozzi Neutro. In tale caso, in considerazione dell'età della vittima e del congiunto,



tenuto conto del fatto che i ricorrenti non hanno allegato alcuna circostanza utile ad attestare la convivenza degli stessi, considerato che vi erano anche altri figli di Spinozzi Daniele, si ritiene equo liquidare la complessiva somma di euro 60.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712. Anche tale somma andrà equamente divisa, *pro quota* in relazione a quanto di spettanza in base alle regole successorie, tra tutti gli eredi costituiti di Spinozzi Daniele.

Cuccù Licia agiva in giudizio quale erede del marito, Vulpiani Teodoro, figlio di Vulpiani Mariano e di De Angelis Giovanna, ed erede di Lardani Teresa, madre di Vulpiani Mariano.

Chiedeva pertanto sia il risarcimento spettante al marito *iure proprio*, per la morte del padre, sia il risarcimento spettante al marito *iure hereditatis* per successione alla mamma De Angelis Giovanna – avente a sua volta diritto *iure proprio* al risarcimento per la perdita del marito, Vulpiani Mariano – sia il risarcimento spettante alla mamma di Vulpiani Mariano, Lardani Teresa – avente a sua volta diritto al risarcimento *iure proprio* per la perdita del figlio -.

Il danno morale subito dal figlio per la morte del padre può ritenersi, per quanto sopra detto, presuntivamente provato, in base alla comune esperienza.

Al fine di apprezzare tale danno e apprezzarlo nella sua integrità occorre poi mettere in relazione tale dolore con le effettive condizioni della vittima secondaria dello stesso valutando la sua età in rapporto all'età della vittima, le condizioni familiari e personali, la sopravvivenza di ulteriori familiari.

Risulta agli atti che la vittima secondaria dell'illecito aveva, al momento del fatto, l'età di 17 anni, mentre il padre – vittima primaria - aveva anni 45. Al padre è sopravvissuta solo la madre, essendo gli altri fratelli già morti. Tutte tali circostanze, messe in relazione al fatto illecito, contribuiscono alla determinazione del danno.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si reputa equo, liquidare, a favore di Vulpiani Teodoro, e per esso *pro quota* alla sua erede oggi costituita Cuccù Licia, a titolo di *danno morale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.* la complessiva somma di euro 100.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono già stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

La stessa Cuccù chiede poi la liquidazione dei danni che sarebbero spettati al marito, Vulpiani Teodoro, quale erede della madre, De Angelis Giovanna, per la perdita del marito e quale erede della nonna, Lardani Giovanna, per la perdita del figlio.

Per ciò che concerne il danno subito dalla moglie di Vulpiani Mariano, De Angelis Giovanna, diritto trasmesso *iure hereditatis* al figlio Vulpiani Teodoro e, per esso a Cuccù Licia, non risulta agli atti di causa il certificato di morte di De Angelis Giovanna, né documentazione analoga atta ad



attastarne il decesso. Pertanto, la domanda avanzata da Cuccù Licia, in qualità di erede di De Angelis Giovanna, non può, evidentemente, essere accolta.

Passando ad analizzare il danno richiesto da Cuccù Licia quale erede del marito, a sua volta erede della nonna, Lardani Teresa – madre di Vulpiani Mariano, vittima primaria dell'illecito - per la perdita del figlio, tenendo a mente il fatto che la madre di Vulpiani Mariano, come risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 19) è morta a distanza di una settimana dalla morte del figlio ed in relazione all'effettiva composizione del nucleo familiare si ritiene equo liquidare alla stessa – e per essa, *pro quota*, a Cuccù Licia, in relazione a quanto di spettanza in base alle regole successorie - la complessiva somma di euro 20.000,00, somma rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Applicando i medesimi principi risarcitori ed in relazione ai criteri di liquidazione del danno già definiti, è necessario ora passare al vaglio le richieste risarcitorio degli eredi di Alessandrini Bruno. Sicuramente, in base al ragionamento presuntivo di cui si è ampiamente detto, può essere accordato il risarcimento richiesto *iure proprio* dai fratelli di Alessandri Bruno in proprio o per mezzo dei propri eredi, per il danno morale subito.

Ed infatti, può ritenersi presuntivamente acquisita al presente procedimento, in base all'*id quod plerumque accidit*, che la morte di un fratello comporta necessariamente delle ripercussioni negative nella vita dell'altro fratello sopravvissuto.

Ai fini della liquidazione del danno, tuttavia, non avendo le parti allegato alcuno specifico pregiudizio, non avendo addotto alcuna concreta ripercussione *in peius* della propria esistenza, non avendo specificato, in concreto, quali rapporti intercorrevano tra gli stessi – oltre, ovviamente, al naturale rapporto di sangue - si ritiene equo, anche in tal caso, liquidare una somma parametrata all'oggettiva sofferenza che qualunque soggetto medio potrebbe provare per la morte del proprio fratello, senza alcun elemento di personalizzazione.

Per determinare tale somma dovrà tenersi conto dell'età della vittima principale e dell'età della vittima secondaria dell'illecito, anche in relazione alle aspettative di vita degli stessi. Pertanto, considerato che alla data della morte Alessandri Bruno aveva nemmeno 20 anni, considerato altresì che tutti i fratelli avevano meno di 20 anni, rilevata la composizione del nucleo familiare, si ritiene equo liquidare, a favore di ciascuno degli stessi la complessiva somma di euro 12.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Tale somma di 12.000,00 euro, spettante a ciascun fratello di Alessandri Bruno, andrà divisa, *pro quota*, in base alle regole del diritto successorio, ai fratelli oggi costituiti - in proprio ovvero per



mezzo dei rispettivi eredi costituiti -.

I medesimi eredi di Alessandri Bruno agivano poi per vedersi riconosciuto *iure hereditatis* la liquidazione del danno subito *iure proprio* dai genitori di Alessandri Bruno, ossia Alessandri Gabriele e Pignotti Francesca, per la morte del proprio figlio.

In tale caso, in considerazione dell'età della vittima e del congiunto, tenuto conto del fatto che i ricorrenti non hanno allegato alcuna circostanza utile ad attestare la convivenza degli stessi, considerato che vi erano anche altri figli di Alessandri Gabriele e di Pignotti Francesca, si ritiene equo liquidare, per ciascun genitore, la somma di euro 60.000,00 già rivalutata dal giorno del fatto e sulla quale sono stati calcolati gli interessi sulle somme anno per anno rivalutate, come statuito dalle SSUU con sentenza del 1995 n. 1712.

Anche tale somma, spettante a ciascun genitore di Alessandri Bruno, per il danno subito *iure proprio* per la perdita del figlio, andrà divisa, *pro quota*, tra tutti i figli – ovvero gli eredi costituiti - di Alessandri Gabriele e Pignotti Francesca.

Ciò posto, passando all'analisi del danno patrimoniale, la carenza di prova di cui si è ampiamente detto – anche in relazione ai pregiudizi economici subiti dai congiunti delle vittime - non permette il ristoro di tali voci di danno – pure astrattamente ammissibili – con la conseguenza che la domanda va rigettata.

Per ciò che concerne le spese di lite, alla luce del fervente dibattito - di cui si è ampiamente dato atto - esistente in materia, considerato che, ancora oggi, a livello internazionale, la giurisdizione del giudice del singolo Stato in relazione ad atti compiuti *iure imperii* da un altro Stato è tutt'altro che pacifica, anzi, come si è detto, è stata espressamente negata dalla Corte di Giustizia, rilevato che, pertanto, la Germania, pur non costituendosi, ha ritenuto di doversi uniformare alle conclusioni della Corte Internazionale; preso altresì atto degli obblighi internazionali – anche e soprattutto politici, prima ancora che giuridici - che, comunque, gravano anche sul Governo Italiano, questo giudice reputa equo compensarle tra tutte le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione all'intervento del Ministero, sollevata dai ricorrenti;
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- rigetta l'eccezione di estinzione del diritto per rinuncia;
- dichiara inammissibile, poiché tardiva, l'eccezione di prescrizione;
- accerta e dichiara che i fatti per cui è causa devono qualificarsi come *crimini contro l'umanità*;
- accerta e dichiara la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli stessi;
- condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire agli eredi oggi costituiti delle vittime secondarie degli illeciti commessi in danno di Sgattoni Guido, Spinozzi Neutro, Vulpiani Mariano,



Alessandri Bruno la quota a ciascuno spettante – in base alle regole successorie - delle somme, già comprensive di interessi compensativi e rivalutazione, oltre agli interesse legali dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo ed in particolare liquida:

- a favore di Sgattoni Annamaria, *iure proprio*, la complessiva somma di euro 100.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore di Sgattoni Annamaria, in qualità di erede costituita di Marzetti Maria, la propria quota, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 80.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore di Sgattoni Annamaria, in qualità di erede costituita di Sgattoni Nazzareno, la propria quota, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 60.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Spinozzi Rivo, la quota a ciascuno spettante, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Spinozzi Osvaldo, la quota a ciascuno spettante, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore dell'erede costituita di Spinozzi Ines, la quota a ciascuno spettante, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Spinozzi Zeffira, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Spinozzi Daniele, padre di Spinozzi Neutro, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 60.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore di Cuccù Licia, erede costituita di Vulpiani Teodoro, la quota alla stessa spettante, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 100.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore di Cuccù Licia, erede costituita di Vulpiani Teodoro, a sua volta erede di Lardani Teresa, la quota alla stessa spettante, da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 20.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore di Alessandri Aldo, *iure proprio*, la complessiva somma di euro 12.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi;



- in favore di Alessandri Luigina *iure proprio* e, per essa, del suo procuratore speciale Alessandri Aldo, la complessiva somma di euro 12.000,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Alessandri Duilia, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Alessandri Mario, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 12.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Alessandri Gabriele, padre di Alessandri Bruno, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 60.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- a favore degli eredi costituiti di Pignotti Francesca, madre di Alessandri Bruno, la quota a ciascuno spettante da determinarsi in base alle regole successorie, della complessiva somma di euro 60.000,00 già comprensiva di rivalutazione ed interessi;
- rigetta la domanda avanzata da Cuccù Licia, in qualità di erede costituita di De Angelis Giovanna, per i motivi di cui in narrativa;
- rigetta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 8 marzo 2016

Il Giudice

Enza Foti

